



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(T.A.R.E.S., ART.14 D.L.201/11)**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 30/09/2013

INDICE

CAPO I -NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione e oggetto del regolamento
- Art. 2 – componenti
- Art. 3 – presupposto di applicazione del tributo e definizioni
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Presupposto oggettivo
- Art. 7 – superfici
- Art. 8 – esclusioni
- Art. 9 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 10 – Vincolo di solidarietà

CAPO II- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

- Art. 11 – Composizione della tariffa
- Art. 12 – Commisurazione della tariffa
- Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 16 – Piano Finanziario

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 17 – Utenze domestiche
- Art. 18 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 19 – Utenze non domestiche
- Art. 20 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 21 – disciplina delle riduzioni tariffarie delle agevolazioni e delle esenzioni
- Art. 22 – applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 23 – Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni
- Art. 24 – Misura delle agevolazioni e riduzioni

CAPO V -DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

- Art. 25 – Tributo giornaliero
- Art. 26 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI – APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E TRIBUTO PROVINCIALE

- Art. 27 – Copertura dei costi dei servizi indivisibili
- Art. 28 – Tributo provinciale

CAPO VII – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

- Art. 29 – Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione
- Art. 30 – Termini per il pagamento del tributo
- Art. 31 – Versamento del tributo
- Art. 32 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 33 – Rimborsi e arrotondamenti
- Art. 34 – Importi minimi e altre disposizioni
- Art. 35 – Funzionario responsabile del tributo

CAPO VIII – ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 36 – Accertamenti

Art. 37 – Sanzioni

Art. 38 – Contenzioso

Art. 39 – Trattamento dei dati personali

CAPO VI -NORME TRANSITORIE

Art. 40 -Disposizioni finali e transitorie

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, TARES, nel territorio del Comune di Molinella.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. Il presente regolamento, adottato dal Comune ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo a livello regolamentare sulla base delle specificità del Comune di Molinella.

ART. 2 COMPONENTI

Il tributo, ai sensi dell'art.14 comma 1 D.L.201/11 e successive modificazioni, si articola in una componente "rifiuti" (tariffa) e in una componente "servizi" (maggiorazione di cui all'art.14 comma 13 del D.L.201/11).

Il regolamento per l'applicazione del tributo:

- a) – definisce i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- b) - classifica le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;

Art. 3

PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E DEFINIZIONI

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Definizioni:
 - a) *locali*: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*: superfici prive di "locali" di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i parcheggi scoperti,...
 - c) *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze
 - d) *utenze non domestiche*: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Ai sensi dell'art.14 comma 4 D.L.201/11 sono escluse da tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. 201/2011 il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste – interamente o prevalentemente la superficie dei locali ed aree assoggettati al tributo

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO

1 Ai sensi dell'art.14 comma 3 D.L.201/11 il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art.14 comma 5 D.L.201/11);

2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

4. Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l'occupazione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica

ART. 6 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 7 SUPERFICIE

1. Sono assoggettati al tributo i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Ai sensi dell'art.14 comma 9 D.L.201/11 la superficie assoggettabile al tributo corrisponde – per tutte le unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte- alla superficie calpestabile.

3. La superficie calpestabile dei “locali” è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie calpestabile delle “aree scoperte” è misurata a filo del perimetro .

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Nell'ipotesi di distributori di carburante il tributo si applica, oltre ai locali, all'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, ad una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Art.8 ESCLUSIONI

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti urbani (art.14 comma 3 D.L.201/11).

2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1 i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Sono tali, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (es gas e luce);
- c) fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati;
- d) fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione restauro o risanamento conservativo in presenza di regolare licenza, permesso, concessione o autorizzazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori;
- e) edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in categoria E7.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 9 LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Secondo quanto previsto dall'art.14 comma 10 D.L.201/11 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
_lavanderie a secco, tintorie non industriali	_20_%
_laboratori fotografici, eliografie	_20_%
_autoriparatori, elettrauto, carrozzieri	_30_%
_gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	_10_%
_laboratori di analisi	_15_%
_autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	_10_%
_laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	_40_%
_metalmeccanici e fabbri	_15_%
_falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	_20_%
_tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	_20_%
_marmisti e lapidei	_30_%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'agevolazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

Art. 10

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 11

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 12

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.

2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.

3. Per nucleo familiare s'intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo

4. Per gli immobili nei quali non risulti alcun soggetto residente e per gli alloggi di cittadini residenti

all'estero iscritti all'A.I.R.E. (“utenze domestiche non residenti” ed “utenze domestiche A.I.R.E.”) è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi.

Art. 14

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto. calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15

TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 16

PIANO FINANZIARIO

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l’integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.

3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, deve approvare le tariffe determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/99, indicando anche i costi sostenuti dall’ente che, per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato del predetto decreto.

4. Le tariffe sono attribuite alle diverse utenze suddivise in due macroclassi individuate dal decreto di cui al comma 1, in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal regolamento, fatta eccezione per la variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi,
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.
5. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti all'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
2. le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale: Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità.

Art. 19

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 20

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. In particolare vengono assunte le categorie, previste dal D.P.R. n. 158/99, indicate nell'allegato "B", a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "B" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 21

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano sulla base delle risultanze delle dichiarazioni o a seguito di presentazione di apposita istanza del contribuente- anche contestuale alla dichiarazione - con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione in caso di positivo riscontro dell'ufficio- decorrerà, in mancanza di diversa specifica disposizione, dal primo giorno del trimestre solare successivo alla maturazione del relativo presupposto (se oggettivamente documentato) o, in mancanza, dal primo giorno del trimestre solare successivo alla presentazione della relativa istanza e/o dichiarazione e verrà ricalcolata a consuntivo dell'anno di riferimento.

Art. 22

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il tributo è dovuto per i locali e aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. E' applicato per intero anche quando nella zona in cui è attuata la raccolta è situata solo la strada di accesso al fabbricato.

Per gli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta il tributo è dovuto con l'applicazione del 40% della quota fissa e della variabile, quando la distanza dalla zona perimetrata o di fatto servita supera i 250 metri escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, previo positivo riscontro dell'apposita richiesta del soggetto passivo che segnali di versare in tale condizione.

ART. 23

CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI

E' assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 17 e per i rifiuti assimilati prevista dell'art. 14, comma 18, Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, **secondo quanto stabilito nell'allegato.**

ART. 24

MISURA DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. La tariffa è soggetta a riduzione, della quota fissa e quota variabile, relativa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a. per le unità immobiliari tenute a disposizione, utilizzate da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti residenti di cui all'art. 18, a tali fattispecie è applicata una riduzione del 30%;

b. abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità italiana iscritti all'aire – come tali residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale resti inutilizzato: riduzione 30%;

2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

La riduzione fruibile in ogni caso non può superare il 100% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, comprensiva di ogni eventuale ulteriore sconto, ed è determinata in funzione dell'incidenza dei quantitativi dei rifiuti avviati al recupero rispetto a quelli della produzione complessiva definita dai Kd della categoria di **appartenenza nella misura max indicata nell'allegato.**

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, consegnando copia dei formulari, entro il 30 aprile dell'anno successivo La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

CAPO V DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA

ART. 25 TRIBUTAZIONE GIORNALIERA

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.

2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.

4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.

5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .

6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

ART. 26 APPLICAZIONE DEL TRIBUTAZIONE GIORNALIERA IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 27

COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, al tributo disciplinato dal presente regolamento è applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile.
2. La predetta maggiorazione può essere incrementata, con delibera di Consiglio Comunale, fino a 0,40 euro per metro quadrato e può essere graduata in base alla tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.
3. La previsione di cui al precedente comma non è applicata per l'anno d'imposta 2013.

ART. 28

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

CAPO VII

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 29

DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti passivi, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune o quando sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.
5. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.
6. La dichiarazione di inizio possesso, occupazione o detenzione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del trimestre solare in cui il soggetto passivo è divenuto possessore, occupante o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione. La dichiarazione relativa al tributo dovuto per l'annualità in corso al momento dell'inizio della disponibilità del locale o area deve pertanto essere presentata entro le seguenti scadenze:

Inizio occupazione, possesso, detenzione termine dichiarativo e decorrenza della dichiarazione relativi all'annualità di inizio occupazione, possesso o detenzione

inizio disponibilità nel **I° trimestre solare (gennaio-marzo)**

dichiarazione da **presentare entro il 31 marzo con decorrenza 1 aprile;**

inizio disponibilità nel **II° trimestre solare (aprile-giugno):**

dichiarazione da **presentare entro il 30 giugno con decorrenza 1 luglio**

inizio disponibilità nel **III° trimestre solare (luglio-settembre):**

Dichiarazione da **presentare entro il 30 settembre con decorrenza 1 ottobre**;
inizio disponibilità nel **IV° trimestre solare (ottobre-dicembre)**;

dichiarazione da **presentare entro il 31 dicembre, con decorrenza 1 gennaio**.

La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso, occupazione o detenzione. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se tempestivamente dichiarate; in caso contrario la variazione ha effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

6. La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
- b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza.

ART. 30

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 15 luglio dell'anno di competenza,
- 2° rata entro il 15 settembre dell'anno di competenza,
- per l'anno 2013 alle due rate già deliberate, aventi scadenza al 15 luglio 2013 e 15 settembre 2013, viene aggiunta la rata del 30 novembre, a cui corrisponderanno i seguenti importi riscossi:
 - o Rata 15 luglio: 40% ammontare TARSU,
 - o Rata 15 settembre 2013: 40% ammontare TARSU,
 - o Rata 30 novembre conguaglio TARES + 0,30€ a favore Stato

2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 31

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo, unitamente all'addizionale provinciale è versato al Comune, mentre la maggiorazione, nella misura di € 0,30 al metro quadrato, è versata allo Stato, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero mediante modello di pagamento unificato, salvo diversa previsione della normativa di riferimento.

2. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. 504/92.

ART. 32

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 33

RIMBORSI E ARROTONDAMENTI

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto od un versamento in misura superiore al dovuto.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

ART. 34

IMPORTI MINIMI E ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è quello indicato nel vigente regolamento per la gestione delle entrate.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.
3. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 (ART. 13 REG. ENTRATE), esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente, relativamente alla riscossione coattiva.

ART. 35

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività

CAPO VIII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 36

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

ART. 37

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011.

ART. 38

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

ART. 39

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto dal D.Lgs. 196/2003.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE

ART. 40

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.

2. Per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, opportunamente integrate con gli elementi in esse contenuti, necessari per l'applicazione del tributo predetto. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste inviate agli utenti.

3. Per l'anno 2013, in applicazione alla previsione dell'articolo 1, comma 167, della Legge n. 296/2006, si procederà alla compensazione fra eventuali crediti a favore del contribuente, con l'ammontare di quanto dovuto per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi.

TABELLA – AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN SEA (STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA) ART. 23 DEL REGOLAMENTO TARES

CODICE C.E.R. PRODOTTO euro/Kg utenze

CODICE C.E.R	PRODOTTO	EURO/KG.	UTENZE
160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO	0,06	dom
200135	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	0,036	dom
200136	GRANDI ELETTRODOMESTICI (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE)	0,036	dom
200138	LEGNO	0,036	dom
200140	ROTTAMI FERRO 0 BIANCO	0,036	dom
200140	ROTTAMI METALLICI	0,036	dom
200307	INGOMBRANTI e ARREDI	0,024	dom

AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO TARES

CER DESCRIZIONE Riduzione Q.V. (€/Kg.)

CER	DESCRIZIONE	RIDUZIONE q.v. (€/kg.)
100903	SCORIE DI FUSIONE	0,10

100906	FORME E ANIME DA FONDERIA NON UTILIZZATE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 100905	0,10
100908	FORME E ANIME DA FONDERIA UTILIZZATE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 100907	0,10
120117	MATERIALE ABRASIVO DI SCARTO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 12 01 16	0,10
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	0,10
150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA	0,10
150103	IMBALLAGGI IN LEGNO	0,10
150104	IMBALLAGGI METALLICI	0,10
150105	IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI	0,10
150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0,10
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	0,10
150203	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 150202	0,10
160214	APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI DA 160209 A 160213	0,10
160216	COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215	0,10
170401	RAME, BRONZO, OTTONE	0,10
170402	ALLUMINIO	0,10
170403	PIOMBO	0,10
170404	ZINCO	0,10
170405	FERRO E ACCIAIO	0,10
170406	STAGNO	0,10
170407	METALLI MISTI	0,10
170411	CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170410	0,10
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	0,10
170904	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901,170902,170903	0,10
200101	CARTA E CARTONE	0,10
200102	VETRO	0,10
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE	0,10
200110	ABBIGLIAMENTO	0,10
200111	PRODOTTI TESSILI	0,10
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	0,10
200138	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	0,10
200139	PLASTICA	0,10
200140	METALLO	0,10
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,10
200302	RIFIUTI DI MERCATI	0,10
020102	SCARTI DI TESSUTI ANIMALI	0,10
020103	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI	0,10
020104	RIFIUTI PLASTICI (AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI)	0,10

020107	RIFIUTI DELLA SILVICOLTURA	0,10
020202	SCARTI DI TESSUTI ANIMALI	0,10
020203	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	0,10
020304	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	0,10
020401	TERRICCIO E RESIDUO DELLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO DELLE BARBABIETOLE	0,10
020501	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	0,10
020704	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	0,10
020799	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	0,10
030101	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO	0,10
030105	SEGATURA, TRUCIOLI, RESIDUI DI TAGLIO, LEGNO, PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLACCI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 030104	0,10
030199	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (RIFIUTI DALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO..)	0,10
030301	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO	0,10
040109	RIFIUTI DALLE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO E FINITURA	0,10
040209	RIFIUTI DA MATERIALI COMPOSITI (FIBRE IMPREGNATE, ELASTOMERI, PLASTOMERI)	0,10
040210	MATERIALE ORGANICO PROVENIENTE DA PRODOTTI NATURALI	0,10
040221	RIFIUTI DA FIBRE TESSILI GREZZE	0,10
040222	RIFIUTI DA FIBRE TESSILI LAVORATE	0,10
070213	RIFIUTI PLASTICI	0,10
090107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO	0,10

ALLEGATO “CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE”

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**
- 02. Cinematografi, teatri**
- 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta**
- 03-A Autorimesse, magazzini senza vendita diretta – aree scoperte**
- 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**
- 04- A. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**
- 05. Stabilimenti balneari**
- 06. Esposizioni, autosaloni**
- 06-A. Esposizioni, autosaloni – aree scoperte**
- 07. Alberghi con ristorante**
- 08. Alberghi senza ristorante**
- 09. Case di cura e di riposo**
- 10. Ospedali**
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali**
- 12. Banche e istituti di credito**

- 13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli*
13A. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli aree scoperte
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai*
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato*
- 16. Banchi di mercato beni durevoli*
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista*
- 18. Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista*
- 18A. Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista – aree scoperte*
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista*
- 19A. Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista – aree scoperte*
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione*
- 20A. Attività industriali con capannoni di produzione – aree scoperte*
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici*
- 21A. Attività artigianali di produzione beni specifici – aree scoperte*
- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie*
- 22A. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie – aree scoperte*
- 23. Mense, birrerie, hamburgerie*
- 24. Bar, caffè, pasticcerie*
- 24A. Bar, caffè, pasticcerie – aree scoperte*
- 25. Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*
- 25A. Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari – aree scoperte*
- 26. Plurilicenze alimentari e miste*
- 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*
- 27A. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio – aree scoperte*
- 28. Ipermercati di generi misti*
- 29. Banchi di mercato generi alimentari*
- 30. Discoteche, night club*